



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 15

DEL 12/03/2019

OGGETTO:

Procedimento di secondo grado Melilli Angelo-Spitaleri Giovanni / Comune di Naro, autorizzazione a transigere.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore 12,45 e seguenti in Naro, nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Giunta Rosa Maria | Assessore | |
| • Schembri Stefano | Assessore | |
| • Anzaldi Maria Alba | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

che in data in data 17/11/2014, i dipendenti Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni hanno notificato al Comune di Naro, ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Agrigento, per accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno svolto mansioni riconducibili alla categoria B o comunque mansioni diverse e qualitativamente più importanti, significative e superiori rispetto a quelle proprie dell'area A1 in cui risultano inquadrati;

che conseguentemente hanno chiesto la condanna del Comune di Naro alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quanto dovuto in base alle mansioni concretamente svolte, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

che con deliberazione di Giunta n. 47 del 15/07/2015, tenendo conto della relazione sul caso del Capo Settore dell'Area Tecnica, il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando suo difensore l'Avv. Rossana Sorce;

che con nota prot. n. 1037 del 18/01/2019, l'Avv. Sorce ha trasmesso sentenza n. 55/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento a conclusione del procedimento, la quale ha accolto parzialmente il ricorso avversario condannando il Comune di Naro a corrispondere ai ricorrenti la somma di euro 3.601,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenza retributiva, inoltre tale sentenza ha posto a carico del Comune due terzi delle spese di lite liquidate in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e spese di ctu;

che in data 24/01/2019, le controparti hanno notificato al Comune di Naro la sentenza n. 55/2019;

che con nota in atti al prot. n. 1682 del 31/01/2019, l'Avv. Sorce ha precisato di non condividere le argomentazioni poste a sostegno della decisione, in quanto nel caso di specie riteneva non essere stata validamente ed utilmente fornita prova circa lo svolgimento di mansioni/attività superiori di imbianchino e di piastrellista. Inoltre, il legale ha posto dei rilievi sull'attendibilità dei testi, trattandosi di lavoratori, anch'essi dipendenti dal Comune di Naro e nei cui confronti hanno intrapreso giudizio civile davanti il medesimo Tribunale;

che con deliberazione di Giunta n. 05 del 05/02/2019 il Comune di Naro, in base alla nota del suo difensore Avv. Sorce, ha autorizzato l'impugnazione della suddetta sentenza ed ha demandato la nomina del difensore del Comune di Naro, al Responsabile di Settore competente, il quale, con determinazione dirigenziale n. 59 del 06/02/2019, ha confermato l'Avv. Rossana Sorce difensore del Comune di Naro anche per questo grado di giudizio;

che con nota in atti al prot. n. 2574 del 15/02/2019, il difensore dei Signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni, Avv. Giuseppe Danile, ha comunicato la disponibilità dei suoi assistiti ad accettare la minor somma di euro 3.101,50 ciascuno oltre le spese legali liquidate in sentenza, a fronte 3.601,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in essa liquidati;

che con nota in atti al prot. n. 3005 del 22/02/2019, il Comune di Naro ha comunicato all'Avv. Giuseppe Danile che è favorevole a tale accordo transattivo, previa autorizzazione della Giunta Comunale e previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO:

che le controparti, per una bonaria risoluzione della pendenza vogliono evitare il secondo grado del giudizio e pertanto sono disponibili ad accettare il minor importo complessivo di euro 3.101,50 ciascuno oltre le spese legali liquidate nella sentenza n. 55/19, a fronte dei 3.601,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in essa liquidati ;

RITENUTO CHE:

tale transazione è per il Comune di Naro opportuna e conveniente, poiché oltre a pagare un minore importo rispetto a quello previsto in sentenza, evita al Comune di Naro il pagamento degli interessi e la spesa per il secondo grado del giudizio ;

VISTI:

- la sentenza n. 55/2019,
- le note dell'Avv. Rossana Sorce, prot. n. 1037 del 18/01/2019 e n. 1682 del 31/01/2019,
- la nota dell'Avv. Giuseppe Danile, prot. n. 2574 del 15/02/2019,
- la nota del Comune di Naro, prot. n. 3005 del 22/02/2019,
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Naro ,
- l'OREL ed il bilancio del Comune di Naro;

SI PROPONE

di autorizzare la sottoscrizione della transazione tra il Comune di Naro e il Signor Pisella Luigi secondo i patti e le condizioni di cui allo schema di convenzione che viene allegato sub “A” per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Responsabile del procedimento

(D.ssa Rosa Troisi)

Il Sindaco Proponente

(Dr. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri,

VISTO il parere di rito favorevole del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Naro,
espresso con verbale n. del

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

.....

.....

Allegato “A”

SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO TRANSATTIVO

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ in Naro, con il presente atto redatto in triplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- Il Signor **Melilli Angelo**, nato a Naro (AG) il 23/02/1971,

C.F. MLLNGL71B23F845K

residente a Naro in Via Vella n. 43,

- Il Signor **Spitaleri Giovanni**, nato a Enna il 10/04/1967

- C.F. SPTGNN67D10C342Z

residente a Naro in C.da Fratel Gerardo

- il **Comune di Naro** in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott. Calogero Cremona,

permesso che:

che in data in data 17/11/2014, i dipendenti Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni hanno notificato al Comune di Naro, ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Agrigento per accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno svolto mansioni riconducibili alla categoria B o comunque mansioni diverse e qualitativamente più importanti, significative e superiori rispetto a quelle proprie dell'area A1 in cui risultano inquadrati;

che conseguentemente hanno chiesto la condanna del Comune di Naro alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quanto dovuto in base alle mansioni concretamente svolte, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

che con deliberazione di Giunta n. 47 del 15/07/2015, tenendo conto della relazione sul caso del

Capo Settore dell'Area Tecnica, il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando suo difensore l'Avv. Rossana Sorce;

che con nota prot. n. 1037 del 18/01/2019, l'Avv. Sorce ha trasmesso sentenza n. 55/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento a conclusione del procedimento, la quale ha accolto parzialmente il ricorso avversario condannando il Comune di Naro a corrispondere ai ricorrenti la somma di euro 3.601,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenza retributiva, inoltre tale sentenza ha posto a carico del Comune due terzi delle spese di lite liquidate in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e spese di ctu;

che in data 24/01/2019, la controparte ha notificato al Comune di Naro la sentenza n. 55/2019;

che con nota in atti al prot. n. 1682 del 31/01/2019, l'Avv. Sorce ha precisato di non condividere le argomentazioni poste a sostegno della decisione, in quanto nel caso di specie riteneva non essere stata validamente ed utilmente fornita prova circa lo svolgimento di mansioni/attività superiori di imbianchino e di piastrellista. Inoltre ha posto dei rilievi sull'attendibilità dei testi, trattandosi di lavoratori, anch'essi dipendenti dal Comune di Naro e nei cui confronti hanno intrapreso giudizio civile davanti il medesimo Tribunale;

che con deliberazione di Giunta n. 05 del 05/02/2019 il Comune di Naro, in base alla nota del suo difensore Avv. Sorce, ha autorizzato l'impugnazione della suddetta sentenza ed ha demandato la nomina del difensore del Comune di Naro, al Responsabile di Settore competente, il quale, con determinazione dirigenziale n. 59 del 06/02/2019, ha confermato l'Avv. Rossana Sorce difensore del Comune di Naro anche per questo grado di giudizio;

che con nota in atti al prot. n. 2574 del 15/02/2019, il difensore dei Signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni, Avv. Giuseppe Danile, ha comunicato la disponibilità dei suoi assistiti ad accettare la minor somma di euro 3.101,50 ciascuno oltre le spese legali liquidate nella sentenza n.55, a fronte 3.601,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in essa liquidati;

che con nota in atti al prot. n. 3005 del 22/02/2019, il Comune di Naro ha comunicato all'Avv. Giuseppe Danile che è favorevole a tale accordo transattivo, previa autorizzazione della Giunta Comunale e previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

che con verbale n. del il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Naro ha espresso parere favorevole;

Per quanto sopra le parti, con comune intento, vogliono addivenire ad una soluzione bonaria, per cui transattivamente concordano e pongono termine alla pendenza secondo le pattuizioni, gli obblighi e le condizioni che seguono:

a) i Signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni accettano in pagamento da parte del Comune di Naro la minore somma di euro 3.101,50 a fronte dei 3.601,50 euro, interessi legali e rivalutazione monetaria liquidati nella sentenza n. 55/2019;

b) vengono liquidate inoltre ai Signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni le spese legali, così come liquidate in sentenza ammontanti ad euro, 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;

c) il Comune di Naro, in seguito ad autorizzazione da effettuarsi con Delibera di Giunta, si impegna a corrispondere ai Signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni la somma dovuta, così come risultante dalle precedenti lettere a) e b) a totale soddisfacimento dei loro diritti;

d) i Signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni accettano pienamente la somma e le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Con l'esecuzione integrale del presente accordo i Signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni, dichiarano di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Naro relativamente alla fattispecie di cui trattasi.

Letto confermato sottoscritto

- Il Signor Melilli Angelo

- Il Signor Spitaleri Giovanni

- Il Sindaco del Comune di Naro, Dott. Calogero Cremona

Naro,